



---

Corte II  
B-269/2019

## **Sentenza del 31 marzo 2020**

---

Composizione

Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),  
Pascal Richard, Pietro Angeli-Busi,  
cancelliere Corrado Bergomi.

---

Parti

**X. \_\_\_\_\_ SA,**  
patrocinata dall'avv. Marco Garbani,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato dell'economia SECO,**  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Restituzione di prestazioni LADI; decisione su opposizione  
del 13 dicembre 2018 concernente la decisione su revisione  
[...].

**Fatti:****A.**

**A.a** In data 4 luglio 2018 la SECO (di seguito: SECO, autorità inferiore) ha eseguito presso la ricorrente un controllo per verificare la legittimità del diritto alle indennità per lavoro ridotto versate nel periodo tra febbraio e ottobre 2017 (controllo [...]).

**A.b** A seguito del controllo effettuato, con decisione su revisione [...] del 20 luglio 2018, la SECO ha ordinato alla ricorrente il rimborso delle prestazioni, a suo dire, indebitamente versate da febbraio a ottobre 2017 per un totale di fr. 157'139.75 in favore della Cassa di disoccupazione [...], revocando l'effetto sospensivo, secondo il senso, in riferimento ad un'eventuale compensazione con prestazioni sussistenti non ancora versate o future. La SECO non ha riconosciuto il diritto all'indennità, adducendo in sostanza che l'azienda non ha instaurato alcun controllo del tempo di lavoro durante tutto il periodo della riduzione del tempo di lavoro. A mente della SECO, il modulo "Rapporto sulle ore perse per motivi economici", utilizzato dalla ricorrente per conteggiare le ore lavorate e perse per l'anno 2017, non può sostituire un autentico controllo del tempo di lavoro.

**B.**

**B.a** In data 12 settembre 2018 la ricorrente ha presentato opposizione contro la decisione della SECO del 20 luglio 2018, chiedendo nel merito l'annullamento della stessa e, in via subordinata, l'accoglimento della richiesta di condono. In via preliminare, la ricorrente ha chiesto, secondo il senso, la restituzione dell'effetto sospensivo e esplicitamente il contraddittorio orale con il responsabile che ha sottoscritto la decisione (il signor A. \_\_\_\_\_) per comprendere i rimproveri circa la presentazione di documenti non veritieri, nonché i motivi e le basi legali a giustificazione dell'ispezione e dell'agire della SECO. In particolare, la ricorrente ha messo in discussione la competenza della SECO a chiedere la restituzione delle prestazioni versate e ritenuto che il diritto alla restituzione delle indennità si fosse già estinto. In seguito, la ricorrente ha rimproverato alla SECO un atteggiamento contraddittorio.

**B.b** Con decisione del 13 dicembre 2018 la SECO ha respinto l'opposizione del 12 settembre 2018, riconfermando che le prestazioni indebite versate ammontano a fr. 157'139.75 e che detto importo va rimborsato alla Cassa di disoccupazione [...].

**B.b.a** In via preliminare, la SECO giunge alla conclusione che il diritto di essere sentito della ricorrente sia stato ossequiato. A suo modo di vedere, nel quadro dell'ispezione presso la ricorrente il responsabile amministrativo della società avrebbe potuto esprimersi sulla mancanza di alcuni documenti essenziali, in particolare sull'assenza di un sistema di controllo del tempo di lavoro, cosicché non vi sarebbero ragioni per giustificare una nuova audizione o un'istruzione complementare.

**B.b.b** In secondo luogo, la SECO ha respinto sia l'eccezione del difetto di competenza per il diritto alla restituzione sia l'eccezione della prescrizione. A suo dire, le autorità coinvolte hanno ossequiato l'obbligo di informare sul dovere del datore di lavoro di disporre di un sistema di controllo del tempo di lavoro. Secondo la SECO, il modulo "Rapporto sulle ore perse per motivi economici", utilizzato dalla ricorrente, non dispensa l'azienda dall'obbligo di istituire un controllo autentico delle ore effettivamente lavorate, né soddisfa il requisito di un controllo delle ore di lavoro secondo l'art. 46b cpv. 1 OADI (citato per esteso al consid. 3.3.1).

**B.b.c** Quanto alla richiesta di condono, la SECO spiega che una simile domanda deve essere inoltrata alla cassa che la trasmette in seguito al servizio cantonale per decisione, ritenendo di non potersi pronunciare in sede di opposizione sulla buona fede della ricorrente.

### **C.**

Contro la decisione della SECO del 13 dicembre 2019 la ricorrente è insorta con ricorso del 15 gennaio 2019, proponendo, in via preliminare, la concessione della richiesta di contraddittorio orale con il signor A. \_\_\_\_\_ e, nel merito, l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata, protestate tasse, spese e ripetibili.

**C.a** La ricorrente motiva la richiesta di contraddittorio orale affermando che la persona in questione avrebbe in pratica accusato la ricorrente ed i suoi ex-dipendenti di aver presentato documenti non veritieri o di averli alterati. La ricorrente chiede che il contraddittorio orale dovrà effettuarsi in lingua italiana, dolendosi che nel tentativo di stabilire un contatto telefonico con il signor A. \_\_\_\_\_ quest'ultimo si sia negato di rispondere, lasciando dire che in ogni caso avrebbe parlato in tedesco o francese.

**C.b** La ricorrente riconferma la propria tesi circa l'eccezione del difetto di competenza della SECO a richiedere la restituzione delle indennità versate. Secondo lei, la SECO, arrogandosi il diritto di annullare le decisioni cresciute in giudicato, violerebbe inoltre il principio del parallelismo delle forme e il principio della sicurezza giuridica.

**C.c** La ricorrente mantiene l'eccezione della prescrizione parziale. A suo dire, la data di riferimento per l'inizio del termine di prescrizione non può essere il 4 luglio 2018, data dell'ispezione presso l'azienda, bensì al più tardi il giorno seguente la decisione della Sezione del lavoro del 13 marzo 2017 a seguito del preavviso del gennaio 2017, ovvero il 14 marzo 2017, in quanto a partire da tale data la SECO disponeva dei documenti rilevanti.

**C.d** La ricorrente contesta che la SECO non sia intervenuta prima nell'operato dell'ente cantonale e della cassa che per mesi avevano ritenuto corretto il versamento delle prestazioni, confermando la corretta compilazione di tutti i moduli e quindi l'insussistenza di violazioni alla legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione. A mente della ricorrente, la SECO non può pretendere rilevamenti orari secondo modalità a proprio piacimento senza indicarlo nelle istruzioni, in deroga o quale supplemento alla legislazione sul lavoro. Il cosiddetto "Info-Service ILR" non costituirebbe una base legale sufficiente, tant'è che non sarebbe noto dove esso si trovi, né risulterebbe tra le condizioni indicate dalle autorità cantonali o dalla cassa. Infine, la ricorrente ribadisce che tutte le richieste sono state regolarmente vidimate dalla ditta e dai collaboratori, ben consci che se avessero sottoscritto il falso si sarebbero resi colpevoli di un reato secondo l'art. 253 CPS (Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0). Malgrado gli impiegati della SECO in ragione della legislazione sul personale federale siano tenuti a denunciare alle autorità i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio, la SECO non avrebbe fatto nulla di tutto ciò. Ne consegue che la SECO riconoscerebbe la validità di tutti i formulari scritti ed i loro contenuti, altrimenti ammetterebbe di essere venuta meno al proprio dovere di denuncia.

**D.**

Conformemente alla richiesta formulata con decisione incidentale del 17 gennaio 2019 il patrocinatore della ricorrente ha prodotto una procura scritta valida, pervenuta al Tribunale in data 24 gennaio 2019.

**E.**

Entro il termine prorogato mediante l'ordinanza del 25 febbraio 2019, l'autorità inferiore ha inoltrato, in data 11 aprile 2019, la risposta al ricorso e prodotto il proprio incarto con il rispettivo elenco dei documenti. In sintesi, l'autorità inferiore propone la reiezione del gravame, riconfermandosi in sostanza nella motivazione addotta nella decisione impugnata per quanto attiene alla sua competenza per esigere la restituzione delle prestazioni indebitamente versate, nonché all'eccezione della parziale prescrizione.

Quanto alla richiesta di contraddittorio orale, la SECO precisa che i suoi dipendenti A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_ non accusano la ricorrente di aver presentato documenti non veritieri e di essersi resa colpevole di pratiche scorrette, ma criticano l'assenza di un sistema di controllo di lavoro, un punto confermato anche dalla ricorrente durante il sopralluogo. Per il resto, una conversazione telefonica tra la ricorrente e il signor A.\_\_\_\_\_ non avrebbe mai avuto luogo.

Infine, la SECO ritiene, fondandosi sulla prassi del TAF e del TF, che l'opuscolo "Info-Service ILR", espressamente menzionato nel formulario "Preannuncio di lavoro ridotto" e nella decisione dell'ente cantonale, soddisfa i requisiti relativi all'obbligo di informazione delle autorità e che anche le decisioni degli enti cantonali, alla voce "Richiami importanti riguardo all'indennità per lavoro ridotto", fanno un esplicito riferimento all'obbligo di disporre di un sistema di controllo aziendale che indichi le ore di lavoro prestate quotidianamente.

#### **F.**

Con replica del 20 maggio 2019 la ricorrente si riconferma nelle conclusioni di merito e nelle relative allegazioni, precisando la conclusione presentata in via preliminare nel senso che "sono accertate le conoscenze almeno passive della lingua italiana del signor A.\_\_\_\_\_, se del caso in udienza dibattimentale presso codesto lodevole Giudice o Tribunale".

Quanto alla conclusione procedurale, la ricorrente specifica che la richiesta di contraddittorio si limita alla questione linguistica, dopo che l'autorità inferiore in sede di risposta non le avrebbe più rimproverato di aver presentato documenti non veritieri. La ricorrente deriva le sue ragioni di dubitare delle conoscenze di italiano del signor A.\_\_\_\_\_ dalle insinuazioni nella risposta secondo cui la SECO avrebbe preteso che vi fosse stata una conversazione telefonica con detta persona, ciò che la ricorrente respinge fermamente, precisando che nell'ambito di una telefonata al segretariato del signor A.\_\_\_\_\_ quest'ultimo avrebbe fatto riferire che se del caso una telefonata avrebbe dovuto tenersi in tedesco o francese. Secondo la ricorrente, essendo pacifico che il potere decisionale spetti al signor A.\_\_\_\_\_ e non all'ispettore signor B.\_\_\_\_\_, il fatto di accertare che il signor A.\_\_\_\_\_ non comprende a sufficienza la lingua italiana indurrebbe ad annullare la decisione impugnata per una violazione formale grave.

**G.**

Con duplice del 4 luglio 2019, inoltrata entro il termine prorogato con ordinanza dell'11 giugno 2019, l'autorità inferiore conferma in sintesi le sue conclusioni e determinazioni formulate in sede di risposta.

Quo alla richiesta di contraddittorio della ricorrente, l'autorità inferiore aggiunge che l'ispettore che ha effettuato il controllo presso la ditta detiene il potere decisionale e che il fatto che il signor A.\_\_\_\_\_ ha firmato congiuntamente la decisione si giustifica innanzitutto per rispettare il sistema di controllo interno dell'autorità. L'autorità inferiore ribadisce che il signor A.\_\_\_\_\_ parla e capisce la lingua italiana e afferma, in risposta al rimprovero della ricorrente riguardo alla comunicazione telefonica negata, che nessuno abbia provato a contattarlo. Infine, l'autorità inferiore ribatte che la richiesta di contraddittorio non avrebbe senso in quanto il litigio porta sulla mancanza di un sistema di registrazione delle ore di lavoro.

**H.**

Con ordinanza dell'8 luglio 2019, oltre a trasmettere la duplice dell'autorità inferiore alla ricorrente per conoscenza, il giudice dell'istruzione ha concluso lo scambio di scritti su riserva di ulteriori provvedimenti istruttori e/o memorie delle parti.

**I.**

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.

**Diritto:****1.**

Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).

**1.1** Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire nella presente vertenza (art. 101 della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza [legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI, RS 837.0]) in combinato disposto con gli artt. 31 seg. e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 172.32), trattandosi nel caso in esame di una decisione su opposizione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non sussistendo alcuna eccezione ai sensi dell'art. 32 LTAF.

**1.2** La procedura è retta in principio dalla PA fintanto che la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Rimangono riservate, secondo l'art. 3 lett. d<sup>bis</sup> PA, le disposizioni particolari della procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 2 LPGA le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Per quel che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

**1.3** La ricorrente è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA in combinato disposto con l'art. 59 LPGA). I disposti relativi ai poteri di rappresentanza, al termine, alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (artt. 11, 50 e 52 cpv. 1 PA; art. 60 LPGA) sono parimenti adempiuti, così come sono osservate le altre condizioni di ricevibilità (art. 46 ss. PA).

**1.4** Oltre alla conclusione di merito volta all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento della decisione impugnata, il ricorso comprende, in via preliminare, una conclusione relativa alla procedura o mezzi di prova con la quale la ricorrente chiede che sia dato il contraddittorio orale con il signor A.\_\_\_\_\_, il responsabile che ha sottoscritto la decisione impugnata. In sede di replica, la ricorrente ha precisato la predetta conclusione nel senso che siano accertate le conoscenze almeno passive della lingua italiana del signor A.\_\_\_\_\_, se del caso in udienza dibattimentale. Con tale richiesta la ricorrente ha intenzione almeno implicitamente di dimostrare che il signor A.\_\_\_\_\_ non abbia compreso le osservazioni della ricorrente e quanto da lui sottoscritto, ciò che condurrebbe ad annullare la decisione impugnata per grave violazione formale. Viste le spiegazioni fornite in sede di replica vi è ragione di concludere che la richiesta della ricorrente verte sull'assunzione di prove alfine di esaminare le nozioni di lingua italiana della persona menzionata. Su detta richiesta si ritornerà nei considerandi di merito (cfr. infra intero consid. 6).

**1.5** Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

## **2.**

In primo luogo, la ricorrente eccepisce il difetto di competenza della SECO ad annullare le decisioni cresciute in giudicato e a richiedere la restituzione delle prestazioni versate a titolo di indennità per lavoro ridotto. Secondo lei, una simile competenza spetta alla cassa di disoccupazione in virtù dell'art. 95 cpv. 2 LADI, mentre la SECO fonda il suo diritto a chiedere la restituzione sull'art. 83a cpv. 3 LADI.

**2.1** Le indennità indebitamente riscosse debbono essere restituite (art. 95 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 25 LPGGA). Come solleva la ricorrente, l'art. 95 cpv. 2 LADI disciplina la competenza della cassa di esigere dal datore di lavoro la restituzione delle prestazioni per lavoro ridotto o per intemperie. Tuttavia, la LADI ha conferito alla SECO in modo esplicito un ruolo particolare. Giusta l'art. 83 cpv. 3 LADI la SECO dirige l'ufficio di compensazione. In questa veste la SECO è incaricata di esercitare le competenze, segnatamente anche di natura decisionale, che sono conferite all'ufficio di compensazione per il tramite degli artt. 83 e 83a LADI. Ciò risulta del resto dall'interpretazione letterale e storica dell'art 83 cpv. 3 LADI (cfr. sentenza del TAF B-2454/2011 del 3 luglio 2012 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti).

**2.2** L'art. 95 cpv. 1, 2 e 3 LADI è stato modificato all'allegato n. 16 della LPGGA del 6 ottobre 2000 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2003 (RU 2002 3371, in particolare pag. 3450; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896), mentre l'art. 83a LADI è stato introdotto nella legge nell'ambito della revisione della LPGGA del 22 marzo 2002 ed è in vigore dal 1° luglio 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Al suo cpv. 3 detto disposto prevede che in materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione e che la cassa si occupa dell'incasso.

**2.3** L'art 83a LADI è legato al regime di responsabilità dei datori di lavoro previsto all'art. 88 cpv. 2 LADI, nonché al regime degli artt. 110 segg. dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI, RS 837.02]), relativi alla revisione dei pagamenti (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 11 ad art 83a LADI). Giusta l'art. 110 cpv. 1 e 4 OADI, in vigore dal 1° gennaio 1996 (RU 1996 295), compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di verificare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse e controllare per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie. L'art. 83a LADI è stato concretizzato

all'art. 111 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (RU 2003 1828), secondo il quale l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione.

**2.4** Nell'evenienza in cui l'ufficio di compensazione esperisce un controllo presso il datore di lavoro, è quindi l'ufficio di compensazione e non la cassa di disoccupazione che rende una decisione di restituzione (cfr. art. 52 LPGA). Si tratta in questo caso di una deroga all'art. 95 cpv. 2 LADI, secondo la regola "*lex posterior derogat legi priori*" (cfr. le sentenze del TAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 3.2.2, B-2880/2011 del 24 luglio 2012 consid. 3 e B-2454/2011 del 3 luglio 2012 consid. 3.4; RUBIN, op. cit., n. 12 ad art 83a LADI): l'ufficio di compensazione è competente per emanare la decisione di restituzione e la cassa di disoccupazione, a cui spetta la procedura d'incasso, non fa altro che eseguire la decisione dell'ufficio di compensazione. Ne segue che le critiche della ricorrente circa il difetto di competenza della SECO a richiedere la restituzione di indennità per lavoro ridotto percepite a torto sono infondate. La stessa sorte tocca alle censure riguardo alla presunta violazione del principio del parallelismo delle forme e della sicurezza giuridica.

### **3.**

Nel caso che ci riguarda, l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione della ricorrente e intimato la restituzione di fr. 157'139.75 a titolo di prestazioni indebite versate per lavoro ridotto da febbraio a ottobre 2017. A motivo del rigetto dell'opposizione l'autorità inferiore adduce in sostanza che la ricorrente non disponeva di un sistema di controllo dell'orario di lavoro.

**3.1** Conformemente all'art 95 cpv. 1 LADI la restituzione in materia di assicurazioni sociali è disciplinata dall'art. 25 LPGA, il quale al suo cpv. 1, primo periodo, ordina che le prestazioni indebitamente rimosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 secondo periodo LPGA). Per prestazioni indebitamente rimosse si intendono le prestazioni percepite allorché le condizioni previste per il loro versamento non erano adempiute.

Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riesaminare una decisione formalmente passata in giudicato e che non è stata oggetto di controllo da parte di un'autorità

giudiziaria. L'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica [art. 53 cpv. 2 LPGA]) o per la revisione processuale (presenza di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova già preesistenti [art. 53 cpv. 1 LPGA]) della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319; 129 V 110 seg. consid. 1; cfr. pure sentenza del TF 8C\_512/2008 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1).

**3.2** Come scopo la LADI si prefigge di garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie e di insolvenza del datore di lavoro (art. 1a cpv. 1 LADI).

I presupposti del diritto all'indennità per il lavoro ridotto sono disciplinati all'art. 31 LADI. Secondo il cpv. 1 di detto disposto, i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se: (a.) sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS; (b.) la perdita di lavoro è computabile (art. 32); (c.) il rapporto di lavoro non è stato disdetto; (d.) la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

### 3.3

**3.3.1** Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI). La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (art. 46b cpv. 1 OADI). Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (art. 46b cpv. 2 OADI).

**3.3.2** La nozione della sufficiente controllabilità della perdita di lavoro giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e l'art. 46b cpv. 1 OADI è stata ulteriormente sviluppata dalla giurisprudenza del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale. Per prassi costante la controllabilità della perdita di lavoro è un requisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca (sentenza del TF C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3, cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019

consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.2 con ulteriori rinvii). Salvo che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro (cfr. sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1), in altre parole a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro (cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 seg. con ulteriori rinvii). Questo è l'unico modo di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate durante il periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di lavoro mensile (cfr. sentenza del TF C 86/01 del 12 giugno 2001 consid. 1; RUBIN, Assurance chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2a ed. 2006, p. 490 e i riferimenti citati). Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile (cfr. MURER/STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 4a ed. 2013, p. 205) e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze (cfr. sentenza del TAF B-3939/2011 del 29 novembre 2011 consid. 4.1 e i riferimenti citati) anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa (cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.4 con ulteriori rinvii).

**3.3.3** Il rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati; sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii). Lo stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile (sentenza del TF C 140/02 dell'8 ottobre 2022 consid. 3.3). L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che attestino l'orario di lavoro (cfr. sentenza del TF C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2; cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii; THOMAS NUSSBAUMER, in: Ulrich Meyer [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Tomo XIV, Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, p. 2404; RUBIN, op. cit., p. 486). Le ore di lavoro effettuate non

devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico (sentenza del TF C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; cfr. sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.3 con ulteriori rinvii) e i rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema (sentenze del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.5 con ulteriori rinvii).

**3.3.4** Se la sufficiente controllabilità del tempo di lavoro non può essere stabilita, la concessione di prestazioni appare errata e si giustifica la restituzione: voler sollevare dei dubbi a tale proposito equivarrebbe ad invertire l'onere della prova che in questo punto ben preciso incombe chiaramente al datore di lavoro (sentenze del TF 8C\_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 i.f. con ulteriori riferimenti alla prassi; sentenza del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 con ulteriori riferimenti alla propria prassi; BORIS RUBIN, op. cit. pag. 490). Il datore di lavoro deve perciò essere in grado di stabilire in modo preciso e se possibile indiscutibile, pressoché esatto, l'entità della riduzione che ha dato luogo ad indennizzare ciascun dipendente beneficiario dell'indennità (sentenze del TF 8C\_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3 con ulteriori riferimenti; sentenza del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 3.1 e B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.1.2 con ulteriori rinvii).

**3.3.5** Come si è visto, il requisito della sufficiente controllabilità e verificabilità del tempo di lavoro risulta dagli artt. 31 cpv. 3 lett. a LADI e 46b cpv. 1 OADI, per cui si può ragionevolmente presumere che sia conosciuto. Oltre a ciò, i datori di lavoro vengono resi attenti a diverse riprese sulla necessità di disporre di un sufficiente sistema di controllo del tempo di lavoro.

In concreto, il datore di lavoro è tenuto ad annunciare all'ente cantonale, tramite l'apposito formulario "Preannuncio di lavoro ridotto", la prevista introduzione dell'orario ridotto. Nel predetto formulario si prega il richiedente espressamente di leggere l'Info-service "*Indennità per lavoro ridotto*" prima di compilarlo. Per prassi costante, l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo "*Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto*" soddisfa l'obbligo di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPG (sentenza del TF 8C\_375/2006 del 28 settembre 2007 consid. 2.2; sentenze del TAF B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 4.2, B-3996/2013 del 27 maggio 2014 consid. 9.4 segg., B-325/2013 del 20 maggio 2014 consid. 6.2 e B-2880/2011 del 24 luglio 2012 consid. 7.3).

Detto opuscolo è pubblicato sui rispettivi siti web dell'ente cantonale ([www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/](http://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/)), della cassa interessata ([...]), nonché dell'autorità inferiore ([www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch), SECO - Segreteria di Stato dell'economia > Lavoro > Assicurazione contro la disoccupazione > Prestazioni Indennità per lavoro ridotto). In più, come segnalato dalla SECO, anche le decisioni dell'ente cantonale concernenti l'indennità per lavoro ridotto, segnatamente la decisione della Sezione del lavoro del 7 giugno 2017 (cfr. doc. 5 degli atti preliminari), fanno un esplicito riferimento all'Info-Service e inoltre riportano alla voce "Richiami importanti riguardo all'indennità per lavoro ridotto" che *"Per i lavoratori sottoposti al regime dell'orario ridotto bisogna ricorrere al sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti delle ore) che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare"*. Questo testo coincide ampiamente con le spiegazioni riportate al numero 7 dell'Info-Service (pag. 8).

**3.3.6** In base ai disposti di legge menzionati e alle informazioni rivolte espressamente al datore di lavoro si conclude che l'ente cantonale e la cassa disoccupazione nell'ambito di una domanda di indennità per lavoro ridotto possano presumere che il requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia dato e che non debbano verificarlo loro stessi. In questo contesto, il Tribunale federale ha rilevato che la portata dell'obbligo della cassa di disoccupazione di verificare il diritto ai contributi ogni volta prima di effettuare un versamento non può essere inteso in maniera estensiva ed esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare l'orario di lavoro controllabile, poiché in questi casi la legittimità delle indennità percepite si lascia constatare in principio soltanto sulla base di una documentazione dettagliata dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente di rilevamento dell'orario di lavoro (sentenza del TF 8C\_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2), ciò che necessita di ulteriori approfondimenti (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2 c). A detta del Tribunale federale, l'amministrazione non è tenuta, per legge, a procedere a dei controlli preventivi regolari e sistematici per ogni singola impresa interessata, tanto più che simili controlli potrebbero generalmente non solo rivelarsi complicati e sproporzionati, ma anche rischiare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende che vorrebbero essere poste al beneficio del diritto all'indennità (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2b e 2c). Per questo motivo, il Tribunale federale conclude che non si può attendere dal servizio cantonale e dalla cassa di disoccupazione che verifichino metodicamente

il sistema di controllo del tempo di lavoro prima di autorizzare la riduzione del tempo di lavoro, rispettivamente di erogare l'indennità per lavoro ridotto, ma che in simili circostanze deve bastare che la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell'ambito della revisione o per sondaggio (cfr. sentenza del TF 8C\_469/2011 consid. 6.2.1.2).

### **3.4**

**3.4.1** La ricorrente indica di aver consegnato alla cassa tutti i documenti ufficiali debitamente compilati, quali il modulo "Rapporto sulle ore perse per motivi economici", i "dati dei lavoratori", la "tabella salari lordi mensili per ditte che richiedono lavoro ridotto o intemperie" e il "conteggio sul lavoro ridotto".

**3.4.2** Il formulario denominato "Rapporto sulle ore perse per motivi economici" fa parte di quei documenti che il datore di lavoro deve inoltrare alla cassa per ogni periodo di conteggio nell'ambito della presentazione di una richiesta di indennità per lavoro ridotto (cfr. sentenza del TAF B-325/2013 del 20 maggio 2014 consid. 4.3). In suddetto formulario sono indicati, da un lato, la durata del lavoro determinante durante il periodo di conteggio, dall'altro, i giorni durante i quali i dipendenti interessati non hanno lavorato o lavorato solo parzialmente, nonché le ore perse per giorno in rapporto alla durata del lavoro determinante. Ciascuno dei dipendenti interessati conferma il totale delle ore perse mensili apponendo la propria firma sul formulario.

**3.4.3** Per prassi costante, il formulario intitolato "Rapporto sulle ore perse per motivi economici" non costituisce e non può sostituire un vero e proprio sistema di controllo del tempo di lavoro, in quanto non dà alcuna informazione sulle ore di lavoro effettivamente compiute quotidianamente e quindi sulle eventuali ore di lavoro supplementari o altri tipi di assenza quali vacanze, assenze in caso di malattia, infortunio, servizio militare, corsi di perfezionamento professionale o simili (cfr. sentenze del TF 8C\_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 3, 8C\_731/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 3.4 e C 260/00 del 22 agosto 2001 consid. 2b; sentenze del TAF B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 3.3.1 seg., B-5566/2012 del 14 novembre 2014 consid. 5.2.2.3 e B-325/2013 del 20 maggio 2014 consid. 4.3). In sintesi, un simile rapporto non può essere assimilato ad un rilevamento dell'orario di lavoro stabilito quotidianamente. Per quanto la SECO sostiene che i suddetti rapporti sulle ore perse per motivi economici non soddisfano il requisito relativo al controllo delle ore di lavoro giusta l'art. 46b cpv. 1 OADI poiché servirebbero unicamente a

conteggiare le ore non lavorate, i suoi argomenti non prestano dunque il fianco a critiche.

**3.4.4** Allo stesso modo, lo scrivente Tribunale ha stabilito che nemmeno dal formulario "Conteggio sul lavoro ridotto" risultano informazioni sulle ore effettivamente lavorate per ogni singolo giorno di lavoro. Invero, detto formulario contiene una tabella riassuntiva circa le ore da effettuare, le ore effettive, le assenze, il saldo orario flessibile, le ore perse dovute al lavoro ridotto, il saldo ore supplementari, nonché la perdita di guadagno per ogni dipendente e periodo di conteggio, mentre per prassi si esige che il tempo di lavoro prestato sia controllabile quotidianamente (cfr. sentenza del TAF B-325/2013 del 20 maggio 2014 consid. 4.3). Infine, né i dati dei lavoratori, né la tabella salari lordi mensili per ditte che richiedono lavoro ridotto o intemperie non possono rimpiazzare un sistema di controllo quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente lavorate.

**3.4.5** Ne segue che la documentazione inoltrata dalla ricorrente non permette di controllare in modo sufficiente le ore di lavoro effettivamente prestate ogni giorno per ogni singolo dipendente. Del resto, la ricorrente, assistita da un avvocato, non ha affrontato in alcun modo le questioni sollevate dalla prassi circa l'insufficienza del formulario denominato "Rapporto sulle ore perse per motivi economici" per adempiere il requisito di un sistema di controllo delle ore di lavoro.

#### **4.**

**4.1** La ricorrente rimprovera alla SECO un comportamento contraddittorio avendo quest'ultima rimesso in dubbio la bontà delle indennità percepite malgrado siano stati compilati debitamente tutti i moduli richiesti e la cassa e l'ufficio cantonale non abbiano sollevato obiezioni a riguardo. A suo dire, il cosiddetto "Info-Service ILR" non costituirebbe una base legale sufficiente per il requisito della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro, tant'è che non sarebbe noto dove esso si trovi, né risulterebbe tra le condizioni indicate dalle autorità cantonali o dalla cassa. La ricorrente fa poi osservare che le richieste di indennità per lavoro ridotto sono sempre state vidimate dalla ditta e dai suoi collaboratori, consci che se avessero sottoscritto il falso si sarebbero resi colpevoli di un reato secondo l'art. 253 CPS, ciò che la SECO, sulla scorta della legislazione sul personale federale, sarebbe stata tenuta a denunciare alle autorità di perseguimento. Non avendo proceduto ad una denuncia, la SECO riconoscerebbe perciò la validità di tutti i formulari scritti ed i loro contenuti.

In sintesi, la ricorrente contesta l'adempimento dei requisiti richiesti per la restituzione di prestazioni, vale a dire la sussistenza di motivi per una riconsiderazione o una revisione di una decisione cresciuta in giudicato, richiamandosi, secondo il senso, anche al principio della buona fede.

**4.2** Non sussiste alcun dubbio che la concessione delle indennità per lavoro ridotto è avvenuta manifestamente a torto, in quanto si è partiti evidentemente in modo errato dal presupposto che la ricorrente disponesse di un sistema di controllo sufficiente delle ore di lavoro effettivamente prestate al giorno da ogni dipendente. Viene così a mancare un requisito per il diritto all'indennità. Tenuto conto della somma in questione, sono parimenti date le esigenze relative all'importanza notevole della rettifica (cfr. supra consid. 3.1) In quest'ottica, il fatto che l'autorità inferiore, nell'ambito di un'ispezione presso il datore di lavoro, abbia riconsiderato la concessione delle indennità regge ad ogni critica. Per il buon ordine, vale la pena infine di precisare che l'autorità inferiore non ha accusato in alcun modo la ricorrente di aver inoltrato documenti non veritieri, ma le ha unicamente rimproverato di non disporre di un sistema di controllo dell'orario di lavoro sufficiente per adempiere una condizione del diritto all'indennità, ciò che ha potuto essere confermato in questa sede. I relativi argomenti della ricorrente mancano perciò di pertinenza.

### **4.3**

**4.3.1** Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Si tratta principalmente di determinare se l'amministrazione può essere ritenuta responsabile di aver dato informazioni errate. In complemento a ciò, la buona fede del beneficiario di prestazioni e la sussistenza di uno stato di grave difficoltà generato dalla restituzione delle indennità ricevute sono invece delle condizioni da esaminare nella specifica procedura di condono e non nel presente procedimento (cfr. sentenza del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 6.2).

**4.3.2** Come si è visto, secondo la giurisprudenza costante (cfr. consid. 3.3.5) l'indicazione della necessità di instaurare un sistema di controllo del tempo di lavoro sufficiente nelle decisioni dei servizi cantonali concernenti l'indennità, come pure nell'opuscolo dell'autorità inferiore intitolato "*Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto*" ossequiano l'obbligo di informare ancorato all'art. 27 cpv. 1

LPGA e un obbligo di informare più esteso non può essere dedotto dal disposto menzionato. Ne segue che la ricorrente non poteva quindi ignorare che per aver diritto all'indennità doveva disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro del personale interessato dal lavoro ridotto che indichi quotidianamente le ore di lavoro prestate. Nel dubbio, per far fronte al proprio obbligo di diligenza, la ricorrente avrebbe potuto informarsi presso l'autorità competente per sapere se il sistema da lei adottato fosse sufficiente (sentenza del TAF B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 4.3, con ulteriori riferimenti).

Inoltre, il solo fatto che le prestazioni per l'indennità di lavoro ridotto siano state corrisposte senza riserve non può generare un diritto alla protezione della buona fede (sentenza del TF 8C\_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.2.2; cfr. sentenza del TAF B-1832/2016 del 30 novembre 2017 consid. 4.3.2). Come risulta dal consid. 3.3.6, dall'approvazione del lavoro ridotto da parte del servizio cantonale o dal versamento delle indennità da parte della cassa di disoccupazione non può essere desunta una garanzia per la sussistenza del requisito relativo ad un sistema di controllo sufficiente del tempo di lavoro. Dal richiamo al principio della buona fede la ricorrente non può trarre dunque alcun beneficio, tanto più che si tratta in questi casi di una procedura su domanda del datore di lavoro, nella quale le prestazioni statali sono concesse dapprima sulla base dei dati forniti dal richiedente e gli uffici statali coinvolti devono poter confidare nel fatto che i presupposti del diritto siano adempiuti.

**4.3.3** In summo, su riserva di un esito positivo della procedura di condono, si accerta che sono date le premesse per chiedere la restituzione di prestazioni indebitamente versate e la ricorrente non può prevalersi della buona fede per giustificare il fatto di non aver controllato l'orario di lavoro dei suoi dipendenti in conformità con l'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e l'art. 46b OACI e sfuggire alla restituzione delle prestazioni.

## **5.**

La ricorrente solleva l'eccezione "della parziale prescrizione". A suo dire, la data di riferimento per l'inizio del termine di prescrizione non può essere il 4 luglio 2018, data dell'ispezione presso l'azienda, come asserito dalla SECO, bensì al più tardi il giorno seguente la decisione della Sezione del lavoro del 13 marzo 2017 a seguito del preavviso del gennaio 2017, ovvero il 14 marzo 2017, in quanto è a partire da tale data che la SECO disponeva di tutti i documenti e moduli ufficiali compilati.

**5.1** Secondo l'art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Secondo costante giurisprudenza, i termini enunciati all'art. 25 cpv. 2 primo periodo LPGA sono termini di perenzione che non possono essere né interrotti né sospesi, ma devono essere applicati d'ufficio (DTF 138 V 74 consid. 4.1 pag. 77, 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582). Se il termine di perenzione è scaduto, ciò ha come conseguenza l'estinzione del diritto alla restituzione.

Per prassi, i termini di perenzione sono salvaguardati se prima della loro scadenza viene emanata una decisione di restituzione (sentenza del TF 8C\_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 2.2).

**5.2** Nell'ambito di controversie in materia di restituzione di indennità percepite a torto nei casi in cui la SECO e non la cassa aveva concluso, in occasione di un controllo effettuato presso il datore di lavoro, che l'elemento giustificante la restituzione consisteva nel fatto che la perdita di lavoro non fosse determinabile e l'orario di lavoro non fosse sufficientemente controllabile in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, lo scrivente Tribunale ha riconosciuto che il termine annuo di perenzione comincia a decorrere solo dal momento del controllo esperito in un secondo tempo dall'ufficio di compensazione (cfr. sentenze del TAF B-1911/2014 del 10 luglio 2015 consid. 5.4.2, con ulteriori riferimenti e B-7902/2007 del 24 giugno 2007 consid. 8 segg.). Il ragionamento alla base della prassi menzionata si spiega nel fatto che in questo contesto giuridico e fattuale si pongono spesso questioni relativamente complesse che per essere trattate necessitano regolarmente di chiarimenti approfonditi, nonché di nozioni tecniche – segnatamente nell'ambito di sistemi di rilevamento dell'orario di lavoro –, le quali non rientrano nella sfera dei compiti o nelle possibilità organizzative e specifiche di una cassa di disoccupazione (cfr. sentenza del TAF B-1911/2014 del 10 luglio 2015 consid. 5.4.2). Anche il Tribunale federale conclude che in questi casi il termine annuo di perenzione comincia a decorrere a partire dal momento in cui la SECO viene a conoscenza rispettivamente si rende conto, nell'ambito di un controllo presso il datore di lavoro, che le indennità sono state versate a torto (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2b e 2c; v. anche la sentenza del TF 8C\_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; v. anche supra consid. 3.3.6).

Di conseguenza, il momento a partire dal quale l'amministrazione avrebbe dovuto, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo

delle circostanze, accorgersi dello sbaglio commesso, è da ricondurre al momento del controllo da parte della SECO, ovvero al 4 luglio 2018. Ne segue che il termine annuo di perenzione è stato salvaguardato con la decisione del 20 luglio 2018.

## **6.**

**6.1** Giusta l'art. 33 cpv. 1 PA l'autorità ammette le prove offerte se paiano idonee a chiarire i fatti. Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende vari aspetti; tra questi, il diritto di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (DTF 142 II 218 consid. 2.3 pag. 222; 134 I 140 consid. 5.3 pag. 148). Tale garanzia non impedisce tuttavia all'autorità di rinunciare a procedere ad indire ulteriori misure di istruzione, quando ritiene che le prove assunte le hanno permesso di formarsi un'opinione e che, procedendo in maniera esente d'arbitrio ad un apprezzamento anticipato delle prove che le vengono offerte, ha la certezza che queste ultime non potrebbero modificare il convincimento al quale è giunta (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1, 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3).

**6.2** È invano che la ricorrente, dolendosi che l'autorità inferiore non abbia dato seguito alla sua richiesta di contraddittorio con il signor A. \_\_\_\_\_ nella procedura in prima istanza, censura una violazione del diritto di essere sentito. In sede di opposizione la ricorrente aveva motivato la richiesta di contraddittorio con il signor A. \_\_\_\_\_ al fine di permetterle di comprendere come mai la si accusasse in pratica di aver presentato dei documenti non veritieri e per capire sotto quale base legale si rendesse giustificata un'ispezione (cfr. opposizione, pag. 2 seg.). Nella decisione impugnata la SECO non ha indicato soltanto le basi legali su cui poggiano la sua competenza ad effettuare i controlli presso il datore di lavoro e ad esercitare il diritto alla restituzione, ma anche quelle relative ai termini di perenzione ed ai requisiti richiesti per la controllabilità del tempo di lavoro e all'obbligo di informare. In aggiunta a ciò, la SECO ha parimenti ritenuto che la ricorrente ha avuto modo, nell'ambito del controllo, di esprimersi sulla mancanza dei documenti essenziali, in particolare sull'assenza di un sistema di controllo del tempo di lavoro. A tale proposito occorre rilevare che la ricorrente ha confermato in data 4 luglio 2018, apponendo la propria firma sul rapporto intitolato "Controllo presso i datori di lavoro concernente l'indennità per lavoro ridotto e per intemperie corrisposte / Documenti verificati" (doc. 1 dell'incarto dell'autorità inferiore) "che non esiste un sistema di registrazione delle ore di lavoro per l'anno 2017".

Ne segue che sulla base di queste risultanze si giustifica che l'autorità inferiore, non avendo motivo di concludere che l'assunzione di altri mezzi di prova non l'avrebbe indotta a modificare la propria opinione, abbia di fatto proceduto ad un apprezzamento anticipato delle prove scevro da arbitrio e portato a termine l'istruzione (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1).

**6.3** Quanto alla richiesta di contraddittorio orale con il signor A. \_\_\_\_\_ formulata nel ricorso, si rammenta che nell'atto di replica la ricorrente l'ha precisata, nel senso che ora chiede allo scrivente Tribunale che siano accertate le conoscenze almeno passive della lingua italiana del signor A. \_\_\_\_\_, se del caso in udienza dibattimentale. La ricorrente limita la sua richiesta di prove alla questione linguistica, dopo essersi resa conto che l'autorità inferiore nella sua risposta ha indicato soltanto che mancava un sistema di controllo e non l'ha più accusata di aver inoltrato documenti non veritieri, sottolineando che questo era il motivo principale per il quale aveva insistito sul contraddittorio.

Innanzitutto si deduce dalle asserzioni della ricorrente che con la sua richiesta ella ha intenzione almeno implicitamente di dimostrare che il signor A. \_\_\_\_\_ non abbia compreso le sue osservazioni, rispettivamente quanto da lui sottoscritto, ciò che condurrebbe ad annullare la decisione impugnata per grave violazione formale. Ne segue che la sua richiesta non configura una domanda di dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU, bensì una domanda di assunzione di prove, tanto più che la ricorrente si rimette all'apprezzamento del giudice per quanto attiene alle modalità di assunzione della prova.

Occorre poi sottolineare che la ragione alla base del mantenimento della richiesta della ricorrente risiede in pratica nell'affermazione della SECO secondo cui "contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il signor A. \_\_\_\_\_ non ha mai avuto una conversazione telefonica con la ricorrente" (cfr. risposta della SECO, pag. 3). Un'affermazione che la ricorrente respinge recisamente in quanto ella non avrebbe mai detto o scritto che vi sia stata una conversazione telefonica con il signor A. \_\_\_\_\_, bensì che durante un tentativo di raggiungerlo telefonicamente, presumibilmente tramite la segreteria della SECO, costui avrebbe negato di rispondere e lasciato dire che in ogni caso una telefonata avrebbe dovuto tenersi in tedesco o in francese. Per questo motivo la ricorrente dubita che vi sia la garanzia che il signor A. \_\_\_\_\_, che secondo lei detiene il potere decisionale, abbia compreso la portata della decisione impugnata.

Per il buon ordine si tiene presente che la decisione a seguito del controllo e la decisione su opposizione sono entrambe state sottoscritte dall'ispettore che ha esperito il controllo presso la ricorrente e dal suo superiore, il signor A. \_\_\_\_\_, per ordine del Capo dell'ispettorato.

Come già accennato, nella fattispecie in disamina il litigio porta in sostanza sulla mancanza di un sistema sufficiente di controllo delle ore di lavoro. Nei considerandi suesposti è stato stabilito che la ricorrente non disponeva di un sistema di controllo delle ore di lavoro effettivamente prestate al giorno da ogni dipendente interessato dal lavoro ridotto, ciò che la ricorrente non ha esplicitamente contestato, e che la documentazione messa a disposizione dalla ricorrente in sede di controllo non adempiva i requisiti relativi ad un simile sistema di controllo. Da notare inoltre che l'assenza di un sistema di controllo dell'orario di lavoro è stata confermata dal rappresentante della ricorrente che ha firmato il relativo rapporto del controllo esperito dalla SECO.

L'argomentazione della ricorrente per il mantenimento della sua richiesta non si trova in alcun rapporto con l'oggetto del litigio e, oltre ad apparire pretestuosa, non è né comprensibile, né coerente e non permette nemmeno di affermare che il superiore dell'ispettore incaricato, il signor A. \_\_\_\_\_, non abbia capito quanto statuito con la decisione impugnata. Di conseguenza, mal si vede come l'accertamento delle conoscenze almeno passive di italiano del signor A. \_\_\_\_\_ possa apparire suscettibile di influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere al giudice di formare il proprio convincimento (cfr. sentenza del TAF B-5208/2017 del 14 gennaio 2019 consid. 7.2 seg. con ulteriori riferimenti).

Per tutti i motivi summenzionati, la richiesta di assunzione di prove della ricorrente è respinta.

## **7.**

In sunto, dal punto di vista del diritto federale non è censurabile che l'autorità inferiore ha respinto l'opposizione della ricorrente contro la decisione su revisione concernente la restituzione delle prestazioni indebite versate da febbraio a ottobre 2017 a titolo di indennità per lavoro ridotto per un totale di fr. 157'139.75. Il ricorso si rivela dunque infondato e va respinto.

**8.**

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, esse sono stabilite in fr. 5'000.–, importo che verrà computato con l'anticipo spese di pari importo versato a suo tempo dalla ricorrente. Alla ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Le spese processuali di fr. 5'000.– franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato della presente sentenza, tale importo verrà computato con l'anticipo spese di pari importo versato a suo tempo dalla ricorrente.

**3.**

Non vengono assegnate indennità di ripetibili.

**4.**

Comunicazione:

- alla ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (atto giudiziario);
- al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR (atto giudiziario);
- alla Cassa [...] (in estratto).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Francesco Brentani

Corrado Bergomi

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: